

**AL COMITATO AMMINISTRATORE GESTIONE CONTRIBUTI
ESERCENTI ATTIVITA' COMMERICALI (per il tramite della Sede
INPS di)**

A favore del Sig. nato a il
..... e residente in alla Via
..... n. ..., C.F.,

PREMESSO

- che in data veniva notificato dall'Inps di la nota del
..... con cui veniva contestato un asserito mancato versamento di
contributi eccedenti il minimale alla gestione commercianti per la
partecipazione del ricorrente a società a responsabilità limitata (doc.
n. 1);

Tanto premesso, il Sig.,

RICORRE

a codesto spettabile Comitato Amministratore per chiedere l'annullamento
della richiesta dell'INPS, per i motivi di seguito esposti:

FATTO E DIRITTO

E' necessario premettere i termini giuridici della questione al fine di
inquadrare esattamente il problema interpretativo;

- 1) L'art. 3 bis della legge 14/11/1992 n. 438 ha statuito che "a decorrere
dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti
di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, è rapportato alla totalità
dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i
contributi stessi si riferiscono".
- 2) Quindi tale norma prevede espressamente che deve farsi riferimento "alla
totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef", e quindi vanno
esclusi i redditi non considerati tali quali ad esempio i redditi di società
di capitali quali le società a responsabilità limitata. Mentre vanno inclusi
nei redditi d'impresa "anche i redditi del socio accomandante di società

in accomandita semplice”, per espressa statuizione dell’art. 6 DPR 917/1986 (TUIR);

- 3) Infatti l’art. 44 del DPR 22/12/1986 n. 917 (TUIR), elenca espressamente i redditi di capitale, tra i quali indica “e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società” e cioè l’IRES.
- 4) Quindi stando al tenore letterale della norma in oggetto i redditi di partecipazione a società di capitali quali le SRL non devono essere assoggettate a contribuzione per l’eccedenza del minimale della gestione commercianti;
- 5) Al contrario l’Inps, con circolare n. 102 del 12/6/2003, ritiene che *“punto 2) “per i soci lavoratori di SRL iscritti in quanto tali alle gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorchè non distribuiti ai soci”*.
- 6) L’interpretazione dell’Inps è priva di pregio in quanto estende a categorie di redditi (di capitale) esclusi espressamente dalla norma.
- 7) A supporto delle tesi del ricorrente è illuminante la sentenza della Corte Costituzionale n. 354 del 7/11/2001 laddove nel rigettare l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 3bis del D.L. n. 384/1992, per violazione dell’art. 3 Cost. per ingiustificata discriminazione tra socio accomandante di società semplice e socio di società di capitali ha rammentato che “secondo il DPR n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41) (ora art. 44 ndr), soggette, a loro volta, all’imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (soci come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella

predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo DPR n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001)". Prosegue la Corte "così richiamato, sia pure in estrema sintesi, il quadro normativo in cui si collocano le situazioni poste a raffronto, non può reputarsi discriminatoria una disposizione quale quella denunciata, atteso il preminente rilievo che, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante".

- 8) Da quanto sopra emerge con assoluta chiarezza l'erronea interpretazione operata dall'Inps e di conseguenza l'erroneo provvedimento di revoca della pensione di cui è titolare il ricorrente.

Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di merito (cfr Corte di Appello di L'Aquila sentenze nn. 752 e 774 del 25/6/2015) che ha disatteso la tesi interpretativa dell'Inps ritenendo che *"pur se l'art. 3 bis D.L. 384/1992 fa riferimento alla "totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef", occorre, tuttavia, tenere conto che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito*

corrispondente nell'imponibile contributivo. Ne deriva che il concetto di "totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef" deve essere riferito esclusivamente all'impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l'assicurato è iscritto nella relativa gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione".

Per tutto quanto sopra esposto, il Sig.

ch i e d e

che l'on.le Comitato adito voglia:

- 1) In via principale ritenere e dichiarare non assoggettabili a contribuzione i redditi conseguiti dal ricorrente per la partecipazione a società di capitali e conseguentemente annullare la richiesta dell'Inps del

Si producono i seguenti documenti:

- 1) copia comunicazione INPS del
- 2) Copia sentenze Corte di Appello L'Aquila nn. 752 e 774 del 25/6/2015;

Luogo e data

FIRMA